



COMUNE DI MENCONICO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.31 DEL 20/11/2021

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI- APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2021 DESTINATE ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE IN RALAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

L'anno **duemilaventuno** addì **venti** del mese di **novembre** alle ore **dieci** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Bertorelli Paolino - Presidente	Sì
2. Cerati Agostino - Consigliere	Sì
3. Stafforini Pierangelo - Consigliere	Sì
4. Erbi Ettore - Consigliere	Sì
5. Rossi Matteo - Consigliere	Sì
6. Luciani Francesca - Consigliere	No
7. Forza Gabriella - Consigliere	Sì
8. Zanoeco Laura - Consigliere	Sì
9. Farina Stefano - Consigliere	No
10. Figallo Fabio - Consigliere	No
11. Callegari Alessandro - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dr. Sciamanna Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Bertorelli Paolino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI- APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2021 DESTINATE ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”.

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superfici;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

Dato atto che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie avviata nel 2020 e che tutt'ora si protrae e la cui durata non è prevedibile;

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

Visti:

- Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in

L. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

- il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che in particolare all'art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, di misure consistenti nella limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti, di altre attività di impresa o professionali, di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc.;
- il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il DL 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
- il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020;
- il DL 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;
- il DL 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;
- il DL 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il DPCM 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020”;
- l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 20 dicembre 2020, n. 315;
- l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 23 dicembre 2020, n. 318;
- l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 24 dicembre 2020, n. 320;
- l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 4 gennaio 2021, n. 2;
- le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate nella GURI 9 gennaio 2021, n. 6;
- l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 11 gennaio 2021, n. 7;

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; da ultimo, con la citata delibera del 13 gennaio u.s., lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
- la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il DPCM 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 2021”, il quale decreto ripropone, con effetto fino al 5 marzo 2021, misure restrittive differenziate per le diverse aree del territorio nazionale in base al periodico accertamento del rispettivo livello di rischio e scenario di gravità del contagio;
- la Legge 29 gennaio 2021, n. 6 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.”;
- il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;
- il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;
- il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il DPCM del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.” (21g00049) (G.U. n.70 del 22-3-2021);
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.”;
- il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.”;
- la Legge 6 maggio 2021, n. 61 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”

- la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.”;
- il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”;

Evidenziato che:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021 dividono l'Italia in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali;
- il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a tutte le regioni;
- il D.L. 5 gennaio 2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto specifiche misure valide su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio (zona rossa, arancione, gialla) per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021;
- il Ministero della Salute ha inserito la Regione Puglia:
 - in zona rossa dal 17 gennaio 2021 con Ordinanza del 16.01.2021;
 - in zona gialla dall'11 febbraio 2021 con Ordinanza del 9.02.2021;
 - in zona rossa dal 15 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021;
 - in zona rossa dal 22 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021;
 - in zona arancione dal 26 aprile 2021 con Ordinanza del 23 aprile 2021;
 - in zona gialla dal 10 maggio 2021 con Ordinanza del 7 maggio 2021;
 - in zona bianca dal 14 giugno 2021 con Ordinanza dell'11 giugno 2021;

Tenuto conto, pertanto, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano in qualche modo alleviare le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario hanno patito e continuano a patire inevitabilmente e considerevolmente;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19; consapevoli che, in ragione delle evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che l'Amministrazione Comunale può adottare possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;

Richiamata la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa;

Ritenuto opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 sia per le Utenze domestiche (UD), che a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 hanno attraversato condizioni di difficoltà sociale ed economica, sia per le Utenze non domestiche (UND) che, per effetto dei

provvedimenti governativi o locali, sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;

Richiamati l'art. 106 del D.L. 34/2020 "Decreto Crescita" e l'art. 39 del D.L. 104/2020 "Decreto Agosto", con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali (cosiddetto "Fondone Covid"), destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

Richiamate le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quali si è precisato che nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021;

Richiamato, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – (Legge di Bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: "Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato";

Richiamata la certificazione Covid-19 del Comune di Menconico, relativa alla verifica delle risorse straordinarie ricevute e utilizzate nel 2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica, certificata dal Revisore dei Conti e resa da codesto ente in data 26.05.2021, con la quale è emerso che il Comune di Menconico non fosse tenuto a vincolare somma alcuna dell'avanzo di amministrazione;

Considerato che, nella seduta del 14.07.2021, il Ministero dell'Interno ha pubblicato il decreto con il quale è attribuito il saldo delle risorse incrementalì per l'anno 2021 del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, previste dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e che per il Comune di Menconico tale somma ammonta ad euro 55.276,00;

Richiamato altresì il D.L n. 73 del 25.05.2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare l'art. 6, il quale testualmente recita:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima

riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77”.

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.06.2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.06.2021, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.2021, con la quale sono state approvate le tariffe e definite le scadenze TARI per l'anno in corso, senza che venissero previste agevolazioni o riduzioni tariffarie ad hoc;

Precisato che alla data di approvazione delle tariffe TARI 2021, avvenuta con la sopracitata deliberazione, non era ancora stato emanato il decreto ministeriale inerente il riparto del fondo di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 (rif. Nota IFEL del 15.07.2021);

Visto che, nel corso dell'anno in corso, analizzando la normativa vigente oltreché le risposte FAQ diffuse da Arconet e da RGS, tra le voci di spesa che potrebbero essere utilizzate per impiegare le risorse del “Fondone 2021” sono contemplati rimborsi di imposte e tasse di natura corrente, nonché spese per trasferimenti correnti a famiglie;

Preso atto che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, con il D.L. n. 105 del 23.07.2021 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021 e ha deciso le modalità di utilizzo della Certificazione verde (chiamata anche Green pass) e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni;

Considerate le inevitabili percussioni, anche di natura economica, che il protrarsi della situazione emergenziale legata al Covid-19 ha determinato non solamente per le attività economiche ma, in generale, per tutta la popolazione, a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno riconoscere agevolazioni TARI a favore delle utenze sia domestiche, sia non domestiche, in relazione al perdurare della situazione pandemica nel 2021;

Ritenuto altresì stabilire che:

- le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa nel Comune di Menconico ed assoggettate alla TARI per l'esercizio 2021, interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nel limite delle risorse finanziate (euro 3.296,58);
- le somme di cui al saldo delle risorse incrementalì per l'anno 2021 del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali verranno utilizzate per ristorare le famiglie tenute al pagamento della TARI comunale 2021;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di trasmettere per necessaria conoscenza la presente proposta di deliberazione al revisore contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli sette, contrari zero, astenuti uno (Consigliere Alessandro Callegari), resi ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di riconoscere l'agevolazione TARI per l'anno 2021 a favore delle utenze sia domestiche, sia non domestiche, in relazione al perdurare della situazione pandemica nell'anno in corso, previo iter procedurale così definito:
 - Emissione di avviso per richiesta agevolazioni da parte del Settore Finanziario e Tributi;
 - Presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati, entro il termine del 20/12/2021, mediante apposita modulistica predisposta dal Settore Finanziario e Tributi;
 - Successiva istruttoria e concessione agevolazioni, agli aventi diritto, nella forma di rimborso da effettuarsi tramite bonifico bancario;
- 3) Di stabilire come criterio discriminante, al fine del riconoscimento dell'agevolazione e per entrambe le tipologie di utenze, di essere in regola, alla data di presentazione dell'istanza, con il pagamento nei confronti del Comune di Menconico dei tributi locali (IMU, TASI e TARI), se non ancora trasmessi all'Agenzia delle Entrate per la riscossione coattiva;
- 4) Di destinare le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure / sospensioni / restrizioni / ridimensionamento per calo della domanda e del fatturato a seguito dell'emergenza Covid 19 ancora in essere nell'anno 2021, fino ad un massimo del 35% della sola parte variabile per ciascuna utenza avente diritto, quota

eventualmente riparametrabile in base agli aventi diritto effettivi (ed entro un tetto massimo di euro 3.296,58 complessivi, corrispondente alle risorse ad hoc erogate all'ente);

- 5) Di destinare parte delle risorse di cui al saldo del fondo del "Fondone 2021" per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche (UD), fino ad un massimo del 35% della sola parte variabile per ciascuna utenza avente diritto;
- 6) Di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento dell'agevolazione TARI trovano copertura al cap. 350.1 (Miss. 01.04.1) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021, fino a un importo complessivo di euro 20.190,48 (individuato sulla base della previsione del gettito TARI 2021 stimato alla data del 23.09.2021);
- 7) Di demandare al responsabile del servizio finanziario e tributi gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

Successivamente, stante la necessita di provvedere con urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla scorta della seguente votazione espressa in forma palese:

- Voti favorevoli sette,
- Voti contrari zero,
- Voti astenuti uno (Consigliere Comunale Alessandro Callegari)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Bertorelli Paolino

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Sciamanna Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 460 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29-nov-2021 al 14-dic-2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Menconico, lì 29-nov-2021

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Sciamanna Sandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 20-nov-2021

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Menconico, lì 20-nov-2021

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Sciamanna Sandro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Sciamanna Sandro